

COPIA

~~DECRETI~~



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA
GRANDE ITALIA

Segreteria GENERALE

***Deliberazione del Commissario
Straordinario
adottata con i poteri del
CONSIGLIO COMUNALE***

Verbale n. 21

Prot. n. 114

OGGETTO: Regolamento concernente i criteri di accesso agli interventi assistenziali di natura economica a favore di persone indigenti.

L'anno **DUEMILAUNDICI** il giorno **DODICI** del mese di **APRILE** ore **16,30** nella Segreteria Comunale il **Commissario Straordinario** ne provvisorià del Comune di Pisticci, **Dr. Francesco D'Alessio**, con la partecipazione del **Segretario Generale Dr.ssa Francesca Basta** che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267, ha adottato il seguente provvedimento:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATA la Legge n. 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO l'art. 22 che definisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali mediante la realizzazione di politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte;

CHE tra le prestazioni sociali erogabili indicate nel citato articolo 22 della Legge n. 328/2000 sotto forma di beni e servizi rientrano le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;

VISTE le numerose richieste inoltrate da persone che versano in uno stato di forte disagio socio-economico;

CHE pertanto si rende necessario disciplinare e uniformare le modalità di erogazioni delle prestazioni sociali di natura economica anche in considerazione delle numerose richieste che pervengono;

VISTO lo schema di regolamento comunale all'uopo predisposto dall'Ufficio di Segreteria e composto da n. 17 articoli concernente i criteri di accesso agli interventi assistenziali di natura economica a favore di persone indigenti;

RITENUTO opportuno doverlo approvare;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°267;

VISTA la Legge n. 328/2000,

RILEVATO che ai sensi dell'art. 49 – 1° comma TUEL approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°267

VISTO il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. lgs. 18/08/2000, n. 267 dal Responsabile dei Servizi Sociali Dr.ssa Adele ESPOSITO, in ordine alla regolarità tecnica, che si allega in copia;

Con i poteri de Consiglio Comunale

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il Regolamento concernente i criteri di accesso agli interventi assistenziali di natura economica a favore di persone indigenti composto di n. 17 articoli, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.
3. Trasmettere copia della presente agli Uffici comunali interessati per gli adempimenti consequenziali.

CITTÀ DI PISTICCI

(Provincia di Matera)

**Proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario
adottata con i poteri della
CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: Regolamento concernente i criteri di accesso agli interventi assistenziali di natura economica a favore di persone indigenti.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto;



ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 *in ordine alla regolarità TECNICA.*

Dalla sede municipale, 11.04.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adele ESPOSITO





UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA
GRANDE ITALIA

Piazza dei Caduti – Palazzo Giannantonio – Tel 0835/585711 - Fax 0835/581208
P. Iva 00116240771 C.F. 81001230770 www.comune.pisticci.mt.it

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI

Art. 1 Campo di intervento. Principi generali.

Il Comune di Pisticci attua interventi e/o concede benefici di natura economica a favore delle persone e nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche, compatibilmente con le risorse finanziarie iscritte nei capitoli a ciò destinati nel proprio bilancio di previsione.

- La concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici può essere disposta dall'Amministrazione comunale a favore di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, ONLUS, o comitati, che esercitano prevalentemente la loro attività a vantaggio della popolazione del Comune o si caratterizzano per finalità di rilevanza sociale. (assistenza, protezione e tutela degli anziani, inabili, ecc.)

Gli interventi e i benefici di natura economica con finalità socio-assistenziale disciplinati dal presente regolamento vengono coordinati con le misure ed i criteri previsti agli artt. 22 comma 2° lett. a), 23 e 25 della legge quadro sugli interventi e servizi sociali dell'8 novembre 2000 n. 328.

Prima di avviare il procedimento inerente la richiesta di assistenza economica viene verificato che l'intervento non sia di competenza di altri Enti. Nel caso in cui si riscontri la posizione soggettiva dell'assistito a fruire del contributo richiesto nei confronti di altri Enti, il Servizio sociale comunale fornisce tutte le indicazioni e la collaborazione che si rendano necessarie per accedere a tali contributi.

Ai procedimenti avviati ai sensi del presente regolamento vengono applicati le norme relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), come determinate dai disposti dei Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130, dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme. Vengono tenuti altresì in debito conto per l'accollo degli oneri assistenziali i criteri stabiliti dalle normative statali e regionali in materia.

Art. 2 Finalità

Il presente regolamento definisce criteri e modalità per accedere agli interventi e/o benefici di carattere economico, in favore di cittadini italiani o stranieri residenti nel Comune di Pisticci in disagiate condizioni economiche che non consentano loro la sussistenza e che si trovino in condizioni di bisogno indifferibile ed urgente.

Gli interventi economici si prefiggono di:

- garantire un livello minimo di sussistenza a chi si trovi privo di sostegno familiare ed in disagiate condizioni economiche e/o sprovviste dei mezzi necessari per vivere a causa di limitazioni personali o sociali;**

Art. 3 Destinatari

Sulla base delle vigenti normative vengono individuati quali destinatari degli interventi e/o benefici i residenti nel Comune di Pisticci.

Gli interventi si estendono altresì ai non residenti ed agli stranieri occasionalmente presenti o dimoranti o di passaggio nel territorio comunale che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili.

Per la determinazione della situazione di indigenza si farà riferimento alle seguenti fasce di reddito (reddito imponibile annuo), che non deve essere superiore ai limiti seguenti e precisamente (parametri così indicati dalla L.R. di Basilicata n. 3/2005):

-nucleo familiare di 1 persona	€ 3.961,00
-nucleo familiare di 2 persone	€ 6.219,00
-nucleo familiare di 3 persone	€ 8.080,00
-nucleo familiare di 4 persone	€ 9.744,00
-nucleo familiare di 5 persone	€ 11.289,00
-nucleo familiare di 6 persone ed oltre	€ 12.675,00

Art. 4 Caratteristiche degli interventi e/o benefici di natura economica

Gli interventi e/o benefici di natura economica possono essere:

- continuativi;
- straordinari;
- indifferibili e urgenti.

Gli interventi e/o benefici di natura economica sopraindicati possono essere erogati mediante:

- a) la corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la Tesoreria comunale;
- b) mediante corresponsione di titoli (buoni spesa) da utilizzarsi in conformità del Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.) presso esercizi commerciali convenzionati con l'Amministrazione Comunale;
- c) corresponsione di una cifra in denaro finalizzata e vincolata a determinate coperture di spese del nucleo familiare. In particolare si fa riferimento alla concessione di contributi economici per il saldo di utenze (energia elettrica, acqua e gas) per le quali non sussiste più la possibilità di segnalazione di utenti alle compagnie e ditte erogatrici per l'accesso a tariffe agevolate;
- d) esenzione da tariffe, tributi o corrispettivi a qualsiasi titolo per servizi gestiti dall'Amministrazione Comunale, secondo i criteri stabiliti negli articoli seguenti ed in armonia con i vigenti regolamenti di settore in materia, mediante comunicazione dei nominativi degli esenti ai competenti servizi comunali.

Art. 5 Intervento continuativo (Erogazione buoni spesa)

Per intervento economico continuativo si intende il sussidio economico erogato periodicamente quale contributo necessario per la sopravvivenza o per prevenire il ricorso alla istituzionalizzazione dell'assistito e/o del suo nucleo familiare.

Art. 6 Intervento straordinario

Per intervento economico straordinario s'intende il sussidio e/o il beneficio erogato o concesso in modo saltuario o occasionale (una tantum), finalizzato a soddisfare esigenze non coperte da altri Servizi dell'Amministrazione Comunale e altre particolari necessità per le quali non sia possibile l'intervento di altri Enti.

Il limite annuo massimo del sussidio straordinario erogabile ad una singola persona è fissato in € 1.000,00. Per nuclei familiari di più persone, detto limite è fissato in € 500,00 per ogni componente il nucleo familiare.

Art. 7 Intervento indifferibile e urgente

Per intervento economico indifferibile e urgente s'intende il sussidio erogato un tantum con procedimento d'urgenza, al fine di evitare il cagionarsi di eventi dannosi altrimenti immediatamente producibili in capo all'assistito. L'intervento indifferibile ed urgente viene prestato anche qualora non sia immediatamente possibile l'intervento di altri Enti altrimenti competenti.

Art. 8 Requisiti e condizioni

Hanno titolo all'assistenza economica le persone e i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- si trovino in uno stato di particolare bisogno economico e/o sociale;
- siano residenti nel Comune di Pisticci, salvo che per gli interventi indifferibili e urgenti.

Art. 9 Nucleo familiare di riferimento

Il nucleo familiare di riferimento per la concessione dei contributi economici del presente regolamento è quello definito dalle norme di cui ai Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130, ai relativi decreti applicativi e successive modifiche ed integrazioni. Viene pertanto considerato il nucleo familiare previsto dalla vigente normativa nazionale, senza addivenire ad alcuna composizione mediante estrazione dal nucleo familiare di riferimento.

Art. 10. Procedimento per l'erogazione delle prestazioni continuative e straordinarie.

Per accedere all'intervento assistenziale economico continuativo o straordinario gli interessati, o le persone da essi delegate, devono presentare apposita domanda al Servizio Sociale comunale, allegando il certificato I.S.E.E., inerente la condizione economica del nucleo familiare di riferimento.

L'Assistente Sociale responsabile del caso istruisce la domanda, redige un'apposita relazione sullo stato di bisogno e formula la proposta di intervento ed il relativo Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) concernente la misura della prestazione da erogare.

Nella istruzione della pratica dovranno essere acquisiti elementi sufficienti a fornire un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del nucleo familiare dell'indigente. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati sostanzialmente

dall'Assistente Sociale per valutare la misura della proposta di contributo da formulare nell'apposito P.A.I.

Il Dirigente competente del Servizio Sociale approva l'intervento sottoscrivendo il P.A.I. appositamente predisposto.

Art. 11 Procedimento per l'erogazione delle prestazioni indifferibili e urgenti

Per accedere all'intervento assistenziale indifferibile e urgente gli interessati presentano domanda al Servizio Sociale comunale oppure sono a questo segnalati da terzi. In questo secondo caso il Servizio Sociale procede d'ufficio.

L'Assistente sociale responsabile del caso istruisce la domanda, valutando attentamente lo stato di particolare bisogno, anche e soprattutto in ordine all'individuazione dei motivi di indifferibilità ed urgenza dell'intervento, considerando altresì che in caso di persone occasionalmente presenti nel territorio comunale, saranno difficilmente disponibili documentazioni certificative dello stato di bisogno dell'indigente.

Il funzionario competente del Servizio Sociale approva l'erogazione della prestazione una tantum su proposta di P.A.I. specifico predisposto dall'Assistente Sociale responsabile del caso.

Art. 12 Documentazione

Nella domanda redatta in carta semplice sull'apposito modulo predisposto dagli Uffici comunali, il richiedente allega apposito certificato I.S.E.E.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e successive norme modificative ed integrative.

Nella domanda deve essere altresì dichiarato ogni altro elemento certificativo utile ad individuare l'effettiva situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare.

L'Assistente sociale, durante l'istruzione della pratica, potrà avvalersi - mediante apposita richiesta - dei servizi degli altri Uffici comunali (Corpo dei Vigili Urbani, Ufficio Tributi, Anagrafe, ecc.), al fine della ricerca e/o del riscontro della documentazione utile alla valutazione del caso.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 03.05.2000 n. 130, l'interessato ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità del certificato I.S.E.E., un nuovo certificato, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche. Nel caso in cui, sulla base del nuovo certificato I.S.E.E., emergano differenze sostanziali nella situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai fini della concessione dei contributi economici previsti dal presente regolamento, l'Assistente Sociale Responsabile del caso potrà proporre un nuovo P.A.I. o proporre la modifica di quello preesistente, rimanendo comunque fermi gli effetti del P.A.I. preesistente fino alla data di approvazione del P.A.I. definito a seguito della presentazione della nuova certificazione.

Art. 13 Recupero e rivalse

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, l'Amministrazione Comunale può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo stesso.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito che ha sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del contributo.

Istanza di rivalsa verso coloro che hanno sottoscritto l'impegno di pagamento sarà avviata per mezzo dell'Ufficio legale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 14 Interruzione dell'intervento assistenziale

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione economica da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati agli alimenti e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione della prestazione fino a quel momento concessa.

E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

Art. 15 Norma transitoria. Decorrenza delle norme regolamentari.

Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Francesco D'Alessio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ssa Francesca Basta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 517 12011

Il sottoscritto Segretario Comunale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il 19 APR. 2011 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e della vigente normativa in materia di pubblicazione di atti.

Dalla Residenza Municipale, li 19 APR. 2011.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Francesca Basta

Visto per copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li 19 APR. 2011.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Francesca Basta

